

Sezione 1.

Informazione VERSIONE 12250/110/2010 - AIGET-ANIGAS-ASSOGAS-
FEDERESTRATTIVA

8

Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale

Capitolo 3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI

SERVIZIO PRINCIPALE

PRESTAZIONI ACCESSORIE

PRESTAZIONI OPZIONALI

Sezione 1.

Informazione VERSIONE 12250/110/2010 - AIGET-ANIGAS-ASSOGAS-
FEDERESTRATTIVA

8

Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale

3.1. Servizio principale

L'Impresa di distribuzione, nell'ambito della propria attività di distribuzione del gas naturale, fornisce, dietro versamento della relativa Tariffa, il servizio principale, costituito dalla presa in consegna del gas che l'Utente ha titolo ad immettere nell'Impianto di distribuzione e dal suo trasporto ai Punti di Riconsegna presso i quali viene richiesto l'accesso.

Fermo restando quanto previsto ~~dalle dalla deliberazioni deliberazione n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG)~~, fanno parte del servizio principale le seguenti prestazioni:

- a) conduzione e manutenzione delle apparecchiature di regolazione e misura ai Punti di Consegna fisici;
- b) gestione tecnica degli Impianti di distribuzione, anche attraverso eventuali sistemi di telecontrollo;
- c) ricerca ed eliminazione dispersioni;
- d) protezione catodica delle condotte in acciaio;
- e) odorizzazione del gas e suo controllo;
- f) condizionamento del gas;
- g) pronto intervento, gestione delle emergenze e degli incidenti da gas;

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 2,5 cm + Tabulazione dopo: 3,14 cm + Rientra di: 3,14 cm

ed inoltre:

- h) misura del gas ai Punti di Consegna e ai Punti di Riconsegna secondo quanto indicato al Capitolo 11 e secondo le frequenze di cui all'articolo 14 della deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG);
- i) attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della deliberazione n. 138/04 e s.m.i., con ripartizione dei costi della materia prima tra gli Utenti interessati;
- j) raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione secondo quanto indicato al Capitolo 9;
- k) accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali (*switching*), secondo quanto indicato al Capitolo 5 e al Capitolo 8;
- l) ogni altra attività prevista dalle deliberazioni ~~ARG/gas 79/10 n. 152/03~~, n. 40/04 e s.m.i., ~~n. 168/04 e s.m.i.~~, n. 10/07 e s.m.i., n. 157/07 e s.m.i., ~~ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG)~~, ARG/gas 159/08 e s.m.i. (RTDG), ARG/gas 88/09, ARG/gas 119/09, per la quale non sia espressamente previsto nelle deliberazioni stesse uno specifico corrispettivo e/o non sia indicata ai successivi paragrafi 3.2. e 3.3 in particolare fanno parte del servizio le operazioni di manutenzione periodica e verifica metrologica

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 2,5 cm + Tabulazione dopo: 3,14 cm + Rientra di: 3,14 cm

Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale

dei correttori di volume installati presso i Punti di riconsegna, ai sensi della deliberazione ARG7gas 155/08 e s.m.i.-

L'Utente che abbia avuto accesso presso un Punto di Riconsegna dell'Impianto di distribuzione ha diritto di prelevare presso il predetto Punto di Riconsegna quantitativi di gas non superiori al Massimo prelievo orario contrattuale.

L'Impresa di distribuzione garantisce le condizioni di erogazione del servizio assicurando in ogni caso il rispetto delle condizioni minime previste dall'Autorità. Tale servizio viene garantito dall'Impresa di distribuzione nella sua continuità fatti salvi i casi di:

- Forza Maggiore ed Emergenza;
- mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna del Sistema di trasporto;
- interventi tecnici sugli Impianti di distribuzione che generano sospensioni totali o parziali del servizio.

per i quali deve essere comunque garantito quanto previsto ~~dalle~~ dalla deliberazione n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG) e dai capitoli 15, 16, 17, 18.

Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'Impresa di distribuzione garantisce le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio.

3.2. Prestazioni accessorie

L'Impresa di distribuzione fornisce le seguenti prestazioni accessorie al servizio principale di cui al paragrafo 3.1, come definito dall'~~ae~~ deliberazione n. 168/04 e s.m.i. e ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG), ARG/gas 155/08 e s.m.i.:

- a) esecuzione di lavori semplici;
- b) esecuzione di lavori complessi;
- c) attivazione della fornitura;
- d) disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale;
- e) riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;
- f) verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale;
- g) verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente finale;
- ~~g)h)~~ messa a disposizione della funzione emettitore di impulsi su richiesta del cliente finale (articolo 8, comma 8.3, deliberazione ARG/gas 155/08 e s.m.i.)

Formattato: Numerazione automatica
+ Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c,
... + Comincia da:1 + Allineamento: A
sinistra + Allinea a: 2,5 cm +
Tabulazione dopo: 3,14 cm + Rientra
di: 3,14 cm

ed inoltre, secondo quanto indicato dal Capitolo 8:

Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale

- ~~h)j)~~ sospensione o interruzione della fornitura, su richiesta dell'Utente, per morosità del Cliente finale;
- ~~h)j)~~ riapertura del Punto di Riconsegna, su richiesta dell'Utente, a seguito di sospensione per cause dipendenti dall'impianto del Cliente finale;
- ~~h)k)~~ ~~attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della Rete di trasporto;~~
- ~~h)l)~~ ~~manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori dei volumi installati presso i Punti di Riconsegna, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della deliberazione n. 237/00 e s.m.i. fino al loro adeguamento ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/08 e s.m.i.;~~
- ~~k)~~ ~~manutenzione periodica e verifica metrologica dei Correttori dei volumi installati presso i Punti di Riconsegna, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00 e s.m.i.;~~
- ~~h)m)~~ sopralluoghi tecnici, su richiesta dell'Utente, al Contatore/Gruppo di misura, per la verifica di eventuali manomissioni.

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 2,5 cm + Tabulazione dopo: 3,14 cm + Rientra di: 3,14 cm

Commento [MSOffice1]:
Il servizio viene svolto dall'impresa di trasporto ai sensi della delibera AERG/gas 141/09

Commento [MSOffice2]:
L'adeguamento dei correttori di volume deve essere comunicato agli Utenti della rete ai sensi degli obblighi di cui il Capitolo 4 paragrafo 5 ai fini di determinare il momento in cui il Correttore di volumi passa da regime 237/00 (= prestazione accessoria) a 155/08 (= servizio principale)

e, secondo quanto indicato dal Capitolo 11:

n) verifica del Gruppo di misura su richiesta dell'Utente;

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 2,5 cm + Tabulazione dopo: 3,14 cm + Rientra di: 3,14 cm

Fermo restando quanto previsto ~~dalle dalla~~ deliberazione ~~n. 168/04 e s.m.i. e~~ ARG/gas 120/08 e s.m.i. (RQDG) in materia di preventivazione ed esecuzione di lavori e di remunerazione delle prestazioni di verifica del Gruppo di misura e della pressione di fornitura, le prestazioni sopra elencate, ad eccezione di quella di cui ai punti ~~k) e j)~~, ~~k) ed l)~~ sono rese dall'Impresa di distribuzione su apposita richiesta del soggetto interessato. Le prestazioni di cui ai punti j) e k) sono anche rese dall'Impresa di distribuzione di propria iniziativa secondo quanto indicato ai paragrafi 8.2.8. e 8.2.9.

Le prestazioni, ad eccezione di quella al punto j), sono rese dietro versamento dei corrispettivi sulla base di un prezzario reso pubblico o in base a quanto indicato nel preventivo emesso dall'Impresa di distribuzione, redatti in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali l'Impresa di distribuzione svolge il servizio, salvo che sia diversamente disciplinato dall'Autorità.

I corrispettivi di prestazioni eseguite in regime di monopolio legale e non specificamente dettagliate dai titoli concessori/affidamento, sono comunicati all'ente locale titolare del servizio così come le modalità del loro aggiornamento.

3.3. Prestazioni opzionali

L'Impresa di distribuzione può offrire, a seguito di specifica richiesta del soggetto interessato, a prezzi validi per la generalità dei richiedenti, ulteriori prestazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- manutenzione dei gruppi di riduzione e/o misura di proprietà del Cliente finale;
- attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione dei Punti di Riconsegna per affrontare situazioni non previste dalla deliberazione n. 138/04 e s.m.i. e nel caso di specifiche esigenze dei Clienti finali.

Sezione 4.

Misura del gas naturale [VERSIONE 1259/110/2010 AIGET-ANIGAS-ASSOGAS-FEDERESTRATTIVA](#)

Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale

Capitolo 11. MISURA DEL GAS

PREMESSA

MISURA DEL GAS AL PUNTO DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE

MISURA DEL GAS AL PUNTO DI RICONSEGNA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE

- Modalità di misura del gas riconsegnato
- Criteri di controllo dei dati di lettura
- Funzionalità dei gruppi di misura

Sezione 4.

Misura del gas naturale [VERSIONE 1250/110/2010 AIGET-ANIGAS-ASSOGAS-FEDERESTRATTIVA](#)

Codice di Rete tipo per la Distribuzione del Gas Naturale

11.1. Premessa

Il capitolo descrive la misura del gas consegnato e riconsegnato presso i Punti di Consegna fisici e di Riconsegna dell’Impianto di distribuzione, i ruoli e le responsabilità dell’Impresa di distribuzione e dell’Utente, le principali attività relative alla misura.

11.2. Misura del gas al Punto di Consegna dell’impianto di distribuzione

La gestione dell’attività di misura del gas al Punto di Consegna fisico dell’Impianto di distribuzione è di competenza dell’Impresa di distribuzione.

In particolare, l’Impresa di distribuzione è responsabile della:

- gestione e manutenzione del sistema di misura, nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali;
- rilevabilità, messa a disposizione e trasmissibilità dei dati di misura ai soggetti aventi diritto.
- accuratezza e correttezza dei dati nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali.

L’attività di misura consiste, oltre che nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di misura, nella gestione degli stessi sistemi di misura installati presso i Punti di Consegna fisici degli Impianti di distribuzione.

La gestione dei sistemi di misura è suddivisa nelle seguenti operazioni:

- Taratura e controlli della strumentazione elettronica facente parte dei sistemi di misura e degli apparati di trasmissione dati gestiti dall’Impresa di distribuzione***

Le operazioni sono riconducibili a quelle di conduzione ordinaria.

Le operazioni di taratura periodica sono effettuate da operatori metrici riconosciuti dalla CCIAA, in autocertificazione o con la presenza dell’Ispettore metrico della CCIAA di riferimento.

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,59 cm, Sporgente 0,95 cm, Puntato + Livello:1 + Allinea a: 2,53 cm + Tabulazione dopo: 3,17 cm + Rientra di: 3,17 cm, Tabulazioni: Non a 3,17 cm

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,95 cm, Sporgente 1,59 cm, Numerazione automatica + Livello:2 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 3,77 cm + Tabulazione dopo: 4,41 cm + Rientra di: 4,41 cm, Tabulazioni: Non a 4,41 cm

Tale attività viene svolta dall'Impresa di distribuzione nel rispetto delle frequenze previste dalla normativa vigente, di norma in concomitanza all'avvio della stagione invernale o nel primo periodo della stessa.

↳ Generazione del dato di misura per Punto di Consegna fisico degli Impianti di distribuzione

L'Impresa di distribuzione garantisce la generazione del dato di misura relativo al gas immesso presso i Punti di Consegna fisici dell'Impianto di distribuzione secondo modalità dipendenti dai sistemi di misura installati presso i Punti medesimi.

Gli Utenti del servizio di distribuzione, gli utenti del servizio di trasporto che li riforniscono e le eventuali Imprese di distribuzione che gestiscono porzioni di un Impianto di distribuzione, possono richiedere all'Impresa di distribuzione la verifica della correttezza del dato rilevato presso il sistema di misura posto presso un Punto di Consegna fisico dell'Impianto stesso.

L'Impresa di distribuzione, nella risposta alla richiesta, deve indicare i tempi di esecuzione dell'intervento ed una stima di massima dei relativi costi.

I costi della verifica sono addebitati al soggetto che l'ha richiesta, nel caso in cui questa evidenzi il corretto funzionamento del sistema di misura.

11.3. Misura del gas al Punto di Riconsegna dell'impianto di distribuzione

Per tutti i Gruppi di misura gestiti dall'Impresa di distribuzione installati presso i Punti di Riconsegna dell'Impianto di distribuzione, l'Impresa di distribuzione è responsabile:

- della gestione e manutenzione nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali e internazionali;
- del corretto funzionamento.

Formattato: Rientro: Sinistro: 2,54 cm, Numerazione automatica + Livello:3 + Stile numerazione: i, ii, iii, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A destra + Allinea a: 5,36 cm + Tabulazione dopo: 5,68 cm + Rientra di: 5,68 cm, Tabulazioni: Non a 5,68 cm

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,9 cm, Puntato + Livello:1 + Allinea a: 2,53 cm + Tabulazione dopo: 3,17 cm + Rientra di: 3,17 cm, Tabulazioni: Non a 3,17 cm

Per tutti i Punti di Riconsegna, in relazione ai dati di misura, l'Impresa di distribuzione è responsabile anche della rilevazione, validazione, messa a disposizione, trasmissione e archiviazione dei dati ai soggetti aventi diritto ovvero l'Utente a cui il Punto di Riconsegna è abbinato.

È fatto obbligo all'Utente di segnalare tempestivamente eventuali anomalie riguardanti il Gruppo di misura, qualora rilevate.

11.3.1. Modalità di misura del gas riconsegnato

~~Le modalità e le tempistiche di misura del quantitativo di gas riconsegnato e le relative comunicazioni all'Utente sono arà determinato attraverso: le letture dei totalizzatori numerici dei Gruppi di misura installati presso i Punti di Riconsegna; sistemi automatici di teletrasmissione, ove presenti; validazione disciplinate dalla deliberazione ARG/gas 64/09 (TIVG).~~

La determinazione delle quantità di gas riconsegnato presso un Punto di Riconsegna in cui è installato un ~~Gruppo di misura~~ Contatore Contatore integrato da Correttore di volumi avverrà tenendo conto dei valori indicati dal segnante del Correttore stesso.

~~Nel caso di mancato funzionamento di un Contatore o di un Correttore di volumi, le quantità riconsegnate saranno definite prendendo eventualmente come valori di riferimento quelli di analoghi periodi di consumo.~~

Per tutti i Punti di Riconsegna, in assenza di Correttori di volumi, i dati relativi ai prelievi saranno riportati in condizioni standard applicando il coefficiente di conversione C, calcolato come indicato dall'articolo 38 della deliberazione ARG/gas 159/08 e s.m.i. (RTDG) e trasmesso dall'Impresa di distribuzione agli Utenti secondo le modalità di cui alle deliberazioni n. 138/04 e s.m.i. e ARG/gas 69/09.

~~L'Impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura del gas naturale riconsegnato ai Punti di riconsegna, in relazione alle frequenze previste dall'articolo 14 della deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG).~~

Formattati: Elenchi puntati e numerati

~~L'Impresa di distribuzione mette a disposizione di ciascun Utente gli esiti dei tentativi di raccolta e i dati di misura eventualmente generati se il tentativo è andato a buon fine, effettuati in un mese con riferimento a ciascun Punto di riconsegna servito dai medesimi Utenti. Tali comunicazioni devono essere trasmesse in un unico documento di formato elettronico secondo le modalità di cui all'Appendice 1 della deliberazione ARG/gas 69/09 ed entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta.~~

~~L'Utente è tenuto a trasmettere all'Impresa di distribuzione le misure ottenute tramite procedure di autolettura entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata l'autolettura.~~

Formattato

~~In caso di tentativo di rilevazione della misura non andato a buon fine, l'Impresa di distribuzione è tenuta ad informare il Cliente finale dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea, il cui contenuto è descritto dall'articolo 14, comma 5, della deliberazione ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG).~~

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

~~L'Impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno un tentativo di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del Contatore;~~

Formattato

Formattato

Formattato

~~a) per i Punti di Riconsegna con consumi fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta nell'Anno Civile con intercorrenza massima di 13 mesi e minima di 6 mesi fra due tentativi consecutivi;~~

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

~~b) per i Punti di Riconsegna con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno: 2 nell'Anno Civile con intercorrenza massima di 7 mesi e minima di 3 mesi fra due tentativi consecutivi;~~

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

~~c) per i Punti di Riconsegna con consumi superiori a 5000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai~~

Formattato

Formattato

Formattato

consumi medi mensili: mensile con intercorrenza minima di 25 e massima di 35 giorni fra due tentativi consecutivi.

L'Utente è tenuto a trasmettere all'Impresa di distribuzione, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui gli è stata trasmessa:

a) l'Autolettura trasmessa dal Cliente finale all'interno dell'eventuale periodo indicato in bolletta, ai sensi del comma 3.4 della deliberazione n. 229/01;

b) in mancanza di Autoletture di cui alla precedente lettera a) esclusivamente l'eventuale ultima autolettura trasmessa dal Cliente finale in un mese.

L'Impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle Autoletture ricevute ai sensi delle precedenti lettere a) e b) ed a comunicarne l'esito entro il quinto giorno lavorativo dalla trasmissione delle Autoletture da parte dell'Utente.

La trasmissione delle misure ottenute tramite procedure di Autolettura deve avvenire secondo le modalità specificate nell'Appendice 2 della deliberazione ARC/gas 64/09 e s.m.i (TIVC).

L'Impresa di distribuzione è tenuta a registrare e motivare all'Utente le cause che abbiano impedito alla medesima impresa la rilevazione del dato di misura presso il Misuratore/Gruppo di misura.

L'Utente, ai fini dell'ottimizzazione e a vantaggio del buon funzionamento del sistema, dovrà comunicare i dati di misura ottenuti tramite procedura di autolettura Autolettura all'Impresa di distribuzione, mediante i sistemi ed i formati definiti dalla medesima Impresa di distribuzione e resi disponibili da quest'ultima mediante sito internet, fino all'adozione di un unico standard nazionale.

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

~~L'Impresa di distribuzione utilizza tutti i dati di misura che pervengono entro i termini e che abbiano superato i controlli di validità.~~

Formattato

Fermo restando che gli Utenti del servizio di distribuzione devono assicurare la corretta custodia e conservazione degli apparecchi e componenti dell'Impianto di distribuzione installati presso i Punti di Riconsegna, l'Impresa di distribuzione si riserva di effettuare a sue spese verifiche sui prelievi nonché sul funzionamento dei Gruppi di misura, con relativo diritto di accesso garantito dall'Utente.

~~L'Impresa di distribuzione comunica agli Utenti, entro il quinto giorno lavorativo dalla data di trasmissione dei dati di misura da parte dei medesimi Utenti, l'elenco dei Punti di riconsegna per i quali il processo di validazione abbia dato esito negativo.~~

~~11.3.2 Criteri di controllo dei dati di lettura~~

~~I controlli che l'Impresa di distribuzione effettua sui dati di lettura possono essere di due tipologie: controlli formali e controlli di merito. I primi sono dedicati a verificare la completezza e congruità dei dati mentre i secondi sono volti a verificarne la coerenza.~~

Formattato

~~Il dato di lettura che non supera questi controlli si considera non pervenuto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: letture riferite ad un'incoerente corrispondenza tra Punto di Riconsegna e Utente, oppure tra Punto di Riconsegna e Contatore installato, dati di lettura con un numero di cifre incoerente con il numero di cifre del segnante del Contatore/Correttore di volumi, dati di lettura incompatibili con la serie storica di letture effettive).~~

~~11.3.32. Funzionalità dei Gruppi di misura.~~

~~La verifica della funzionalità del Gruppo di misura su richiesta del Cliente finale viene eseguita ai sensi della deliberazione ARG/gas 120/08 e s.m.i (RQDG).~~

~~La verifica della funzionalità del Gruppo di misura avanzata dall'Utente non su richiesta del Cliente finale, L'Utente, direttamente o in rappresentanza del Cliente finale, può richiedere, avviene, in accordo a quanto indicato nel Capitolo 8,~~

Formattato

Formattato

~~all'Impresa di distribuzione una verifica della funzionalità del Gruppo di misura gestito della stessa, condotta ai sensi della Normativa Tecnica vigente.~~

~~In tale ultimo caso, q~~Qualora la verifica sia condotta presso un laboratorio, la stessa può essere effettuata, su istanza dell'Utente richiedente, in contraddittorio. Se dai risultati della verifica emerge che la misura rientra nei limiti di tolleranza previsti dalla Normativa metrologica vigente, le spese della verifica sono a carico dell'Utente richiedente.

~~La verifica della funzionalità del gruppo di misura verrà eseguita ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ARG/gas 120/08 e s.m.i (RODG).~~

~~Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata su richiesta del Cliente finale o dell'Utente del servizio di distribuzione o su iniziativa dell'Impresa di distribuzione, il Contatore o il Correttore Gruppo di misura risultino difettosi, l'Impresa di distribuzione procede alla determinazione dei volumi di gas riconsegnato, per il periodo di irregolare funzionamento del Contatore o del Correttore di volumi Gruppo di misura, con riferimento all'ultima lettura effettiva verosimile e comunque non oltre il termine legale di prescrizione secondo le previsioni della deliberazione ARG/gas 120/08 e s.m.i (RODG). Nel caso in cui il Gruppo di misura risulti difettoso a seguito della verifica effettuata su iniziativa dell'Impresa di distribuzione, quest'ultima procede alla determinazione dei volumi di gas riconsegnato, per il periodo di irregolare funzionamento del Gruppo di misura. In tale ultimo caso, l~~

~~La valutazione dei volumi di gas prelevati viene effettuata anche in base all'entità dei prelievi abituali del Cliente finale, riferiti ad analoghi precedenti periodi, tenendo comunque conto di ogni eventuale ulteriore elemento utile ed idoneo; e s.~~

Sulla base di tale informazione, l'Impresa di distribuzione provvederà alle rettifiche dei quantitativi di gas riconsegnati all'Utente, per il periodo di irregolare funzionamento.

Nel caso in cui il Correttore risulti difettoso in seguito alla verifica effettuata su iniziativa di uno dei soggetti interessati, l'Impresa di distribuzione procede alla determinazione dei volumi di gas riconsegnato applicando il fattore di conversione C, calcolato come indicato dall'articolo 38 della deliberazione ARG/gas 159/08 e s.m.i. (RTDG) e trasmesso dall'Impresa di distribuzione agli

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Utenti secondo le modalità di cui alle deliberazioni n. 138/04 e s.m.i. e ARG/gas 69/09.

▲ Ogni tentativo per alterare la misura del gas o per sottrarre gas non misurato o comunque di manomettere i Gruppi di misura gestiti dall'Impresa di distribuzione, darà diritto all'Impresa di distribuzione di sospendere la fornitura anche mediante la chiusura del Punto di Riconsegna interessato, fino al ripristino delle normali condizioni di erogazione.

Formattato

▲ La sospensione della fornitura è comunicata contestualmente dall'Impresa di distribuzione all'Utente ed al Cliente finale interessati, fermo restando il diritto da parte dell'Impresa di distribuzione di risolvere il rapporto contrattuale inerente il Punto di Riconsegna, in accordo a quanto specificato nel Capitolo 13 e di addebitare le eventuali somme non percepite in relazione all'alterazione della misura, e il diritto al risarcimento del danno.

Formattato

